



Estratto del verbale della seduta del 1 settembre 2021

**DELIBERAZIONE N. 161**

Oggetto:

Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con ordinanza di data 26 maggio 2021, nel procedimento civile R.G. 4512/2014 – Costituzione in giudizio e affidamento della rappresentanza e difesa al prof. Avv. Giandomenico Falcon, all'Avv. Fabio Corvaja e all'Avv. Andrea Manzi – Impegno di spesa per il rimborso del 50% delle spese legali in favore del Consiglio regionale (Euro 9.116,33 – cap. U01111.0090)

Maurizio Fugatti	Presidente	presente
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Vice Presidente	presente
Waltraud Deeg	Assessora	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista l'ordinanza di data 26 maggio 2021 del Giudice del Tribunale di Trento dott. Massimo Morandini, assunta nel procedimento civile R.G. 4512/2014, depositata in data 9 giugno 2021, notificata il giorno successivo alla Regione dalla cancelleria civile e acquisita al protocollo regionale n. 14118-A di data 10 giugno 2021, con la quale è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 38, 53, 97 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, degli artt. 3 delle legge regionale n. 4/2004, 4 bis, della legge regionale n. 2/1995, 15 della legge regionale n. 6/2012 e 4 della legge regionale n. 4/2015;

Considerata la necessità di difendere la legittimità costituzionale delle predette disposizioni regionali avanti la Corte Costituzionale, affermando il corretto esercizio delle competenze statutarie disciplinate dallo Statuto di Autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche in considerazione della delicatezza e dell'importanza del contenzioso in oggetto;

Dato atto che la Regione non dispone all'interno della propria struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere in giudizio le proprie ragioni;

Esaminato il complessivo andamento di causa delle azioni legali promosse contro la Regione e/o il Consiglio regionale avanti il Tribunale di Bolzano, il Tribunale di Trento e la Corte d'Appello di Trento, da parte di ex consiglieri regionali ed aventi diritto all'assegno di reversibilità, finalizzate all'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio o dell'assegno vitalizio di reversibilità previsti dalla L.R. 6/2012, senza la riduzione e il limite di cumulo di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 5/2014;

Richiamate la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 di data 19 marzo 2019 (depositata in cancelleria in data 9 maggio 2019) e l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 111 di data 19 marzo 2019 (depositata in cancelleria in data 9 maggio 2019);

Letta la *“Convenzione per la ripartizione delle spese legali riguardanti le controversie per la restituzione dei vitalizi da consiglieri ed ex consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige”* rep. 43/Registro di raccolta dei contratti di data 18 gennaio 2016, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 205 di data 19 novembre 2015;

Visto in particolare l'articolo 2 della Convenzione, rubricato *“Spese per la difesa in eventuali future controversie”*, che recita: *“Per tutti gli eventuali gradi di giudizio di qualsiasi giurisdizione e per le ulteriori nuove possibili azioni legali, promosse contro Regione, Presidente della Regione, Giunta regionale e contestualmente contro Consiglio regionale, Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il medesimo oggetto di pretesa disapplicazione delle L.R. n. 4 e n. 5 dell'11 luglio 2014, il pagamento di onorari, diritti ed oneri di spesa dovuti ai patrocinatori a difesa del Consiglio regionale del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza ed a difesa della Regione, del Presidente della Regione e della Giunta sarà effettuato ancora nella misura del 50% (cinquanta per cento) dal Consiglio regionale e del 50% (cinquanta per cento) dalla Giunta regionale”*;

Considerato che con nota di data 22 giugno 2021, protocollo n.15054-A di data 22 giugno 2021, a seguito dell'adozione dell'ordinanza di rimessione il Segretario generale del Consiglio regionale ha richiesto ai patrocinatori del giudizio principale – anche a nome della Regione – la formulazione di un preventivo per la rappresentanza in giudizio avanti la Corte Costituzionale;

Preso atto che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 48 di data 3

agosto 2021 è stato disposto l'affidamento dell'incarico per la rappresentanza e per la difesa nell'instaurando giudizio avanti la Corte Costituzionale, a seguito dell'ordinanza di rimessione di data 26 maggio 2021, al prof. Avv. Giandomenico Falcon, all'Avv. Fabio Corvaja e all'Avv. Andrea Manzi; tale provvedimento è stato trasmesso alla Regione con nota del Segretario generale del Consiglio regionale protocollo n. 19105-A di data 17 agosto 2021;

Visti i preventivi di spesa formulati dai professionisti, nello specifico:

- il preventivo acquisito al protocollo del Consiglio regionale n. 2267-A di data 24 giugno 2021, redatto congiuntamente dal prof. Avv. Giandomenico Falcon e dall'Avv. Fabio Corvaja, per l'importo di € 10.000,00, oltre ad accessori di legge, cui si sommano le spese vive non imponibili relative alla trasferta stimate in € 800,00;
- il preventivo acquisito al protocollo del Consiglio regionale n. 2286-A di data 25 giugno 2021, presentato dall'Avv. Andrea Manzi, per l'importo di € 1.800,00, oltre ad accessori di legge, soggetto a variazione in caso di frazionamento del contenzioso in più udienze, in ragione dell'aumento degli adempimenti di competenza;

Considerato che trattasi di professionisti di comprovata esperienza e approfondita conoscenza della materia, già patrocinatori della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Consiglio regionale nel giudizio di primo grado, avanti la Corte di Cassazione in sede di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e avanti la Corte Costituzionale;

Visto il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, approvato con D.M. 10 marzo 2014, n. 55;

Dato atto che il Consiglio regionale ha proceduto al conferimento dell'incarico secondo la disciplina di settore e che il medesimo ente effettuerà i conseguenti adempimenti amministrativi in materia di tracciabilità, insussistenza di conflitti di interessi e condizioni ostative al conferimento dell'incarico, pubblicità, nonché in materia di trasparenza in relazione all'ammontare complessivo dell'incarico attribuito. Inoltre, il Consiglio regionale provvederà alla liquidazione del compenso professionale, con successivo rimborso da parte della Regione del 50% della spesa sostenuta, in conformità alla citata convenzione rep. 43 di data 18 gennaio 2016;

Richiamata la deliberazione n. 48/2021 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ritenuto di condividere la motivazione del medesimo provvedimento, per quanto concerne i presupposti di fatto e le ragioni di diritto;

Accertata la congruità del compenso indicato nei preventivi formulati dai professionisti al Consiglio regionale;

Preso atto che il citato provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha quantificato la spesa complessiva in € 18.232,66 e considerato che in conformità all'articolo 2 della Convenzione tale spesa graverà sul bilancio della Regione nella misura del 50%, per l'importo complessivo di € 9.116,33;

Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*" e ss.mm.;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, recante "*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.*" e ss.mm.;

Viste le “*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale*” approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale di data 24 marzo 1956, n. 71 e ss.mm.;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e la Legge regionale 23 novembre 2015 n. 25;

Vista la propria deliberazione n. 213 di data 23 dicembre 2020, avente ad oggetto: “*Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023*”;

Vista altresì la propria deliberazione n. 214 di data 23 dicembre 2020, avente ad oggetto: “*Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 - 2023*”;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad oggetto: “*Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici*”;

Ritenuto quindi di affidare la rappresentanza e difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, a seguito dell’ordinanza di rimessione del Giudice del Tribunale di Trento di data 26 maggio 2021, al prof. Avv. Giandomenico Falcon con studio in Padova, Via S. Gregorio Barbarigo n. 4, all’Avv. Fabio Corvaja con studio in Padova, Via Vesalio n. 10 ed all’Avv. Andrea Manzi con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, eleggendo domicilio presso quest’ultimo;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2009;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

1. di costituirsi in giudizio nel procedimento avanti la Corte Costituzionale, a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Trento – Giudice Morandini di data 26 maggio 2021, con la quale è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 38, 53, 97 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale n. 5/2014, degli artt. 3 delle legge regionale n. 4/2004, 4 bis, della legge regionale n. 2/1995, 15 della legge regionale n. 6/2012 e 4 della legge regionale n. 4/2015;
2. di affidare la rappresentanza e la difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol al prof. Avv. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via S. Gregorio Barbarigo n. 4, all’Avv. Fabio Corvaja con studio in Padova, Via Vesalio n. 10 e all’Avv. Andrea Manzi con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, eleggendo domicilio presso lo studio di quest’ultimo, con facoltà di agire disgiuntamente;
3. di autorizzare il Presidente della Regione o, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente sostituto del Presidente, a conferire ai suddetti Avvocati il mandato e la procura occorrenti, attribuendo loro ogni più ampia facoltà prevista dalla legge;
4. di prendere atto che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 48 di data 3 agosto 2021 è stato affidato l’incarico ai suddetti avvocati, per una spesa complessiva di € 18.232,66;

5. di approvare ed impegnare in favore del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base alla convenzione rep. 43 di data 18 gennaio 2016 e a quanto specificato nelle premesse, la somma complessiva di € 9.116,33, quale rimborso del 50% delle spese per il patrocinio legale avanti la Corte Costituzionale, sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso, come segue:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2021
U01111.0090	01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	€ 9.116,33

6. di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto;
7. di incaricare il Dirigente preposto alla Segreteria generale ad attuare tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti alla presente deliberazione;
8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Codice del processo amministrativo*";
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti  
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).